

- 17) Il concessionario, provvederà entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente titolo, a comunicare alla locale Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art.19 Dlgs. 374/1990 l'avvenuto conseguimento della concessione per consentire al suddetto Ufficio erariale l'aggiornamento dell'intestazione della autorizzazione stessa.
- 18) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti.
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 20) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 tramite versamento virtuale mediante F24. Non risulta dovuto ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato "B" D.P.R. n. 642/72.

IL CONCESSIONARIO  
LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PESCARA  
Gabriello Vigliotti  
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.  
Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pescara (PE), via Paolucci angolo Lungomare Matteotti.

Ancona, addì 22/04/2021

IL CONCESSIONARIO  
LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PESCARA  
Gabriello Vigliotti  
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Giampieri  
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Matteo Paroli  
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona
il <u>05/05/2021</u> al n° <u>624</u> serie <u>1</u>
con l'esazione di euro <u>200,00</u>
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)

**LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.**  
**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visti l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. dall'Avv. Gabriello Vigliotti, in qualità di presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Pescara, C.F. 91021170682 - P.IVA 01026330686, con sede legale in Pescara (PE), via Paolucci angolo Lungomare Matteotti, prot. n. al prot. n. ARR-15118-24\_12\_2020, e successive integrazioni assunte al prot. n. ARR-0601-18\_01\_2021, ARR-2625-24\_02\_2021, ARR-3039-05\_03\_2021 e ARR-5142-15\_04\_2021, allo scopo di sostituire e ampliare le attuali strutture per la realizzazione di nuovi impianti e attrezzature per la realizzazione degli interventi di riqualificazione paesaggistica e funzionale delle strutture all'interno dell'area recintata già in concessione;  
Viste la licenza demaniale n. 102/2008 del 18/12/2008, rep. 31539 e la licenza suppletiva n. 06/2010 del 06/05/2010, rep. 31867;  
Vista l'annotazione della proroga prevista ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b) del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77, con nuova scadenza prevista il 31.12.2021;  
Visto l'accordo di programma tra Lega Navale Italiana - Sezione di Pescara, Regione Abruzzo, Fondazione Pescarabruzzo, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Comune di Pescara, nonché la positiva valutazione da parte del CONI;  
Viste la Delibera del Consiglio del Comune di Pescara n. 137 del 09.12.2019 e la Delibera di Giunta Comunale del medesimo Ente n. 879 del 12.12.2019;  
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-5279-17\_09\_2019;  
Vista la delibera n. 8 in data 30.03.2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la polizza fidejussoria n. 410487697, emessa in data 03/02/2021 dalla Società GENERALI ITALIA S.p.a. dell'importo di € 4.000,00, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale nonché della licenza suppletiva;  
Vista la polizza assicurativa n. 2009/03/2042410 emessa dalla società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Pescara - per l'importo di € 1.500.000,00 quale assicurazione RCT-RCO, e relativa quietanza di pagamento del relativo premio del 29/06/2020;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 16.03.2021 PR\_PEUTG\_Ingresso0014160\_20210305, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visti gli atti d'ufficio;

**CONCEDE**  
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla Lega Navale Italiana Sezione di Pescara

codice fiscale 91021170682

di sostituire e ampliare le attuali strutture per la realizzazione di nuovi impianti e attrezzature per la realizzazione degli interventi di riqualificazione paesaggistica e funzionale delle strutture all'interno dell'area recintata già in concessione, nello specifico la modifica consiste nella variazione delle opere situate all'interno del perimetro già oggetto di titolo concessorio che, nel dettaglio, saranno trasformate secondo le seguenti destinazione d'uso e superfici lorde: S1a - Magazzino, deposito attrezzi - mq.47,00; S2a - Attività didattica, palestra, ripostiglio - mq.243,20; S2b - Centrale termica, spogliatoi atleti, spogliatoi istruttori, locale di primo soccorso, servizi igienici, segreteria - mq. 246,00; P1 - Viale in ghiaietto (Superficie permeabile) - mq. 140,00; il tutto come previsto nella documentazione tecnico-grafica allegata:

LNI\_PE\_Re01/ASP02\_Relazione tecnica descrittiva delle variazioni richieste

LNI\_PE\_EG02\_Planimetria aree in concessione, stato di fatto, rimozione e smaltimento esistente

LNI\_PE\_EG06\_Planimetria generale

**LNI\_PE\_EG08\_Pianta arredata piano rialzato**  
**LNI\_PE\_EG01/ASP\_Spostamento delle strutture prefabbricate esistenti**

La presente variazione, per come sopra descritto, è relativa alle sole opere previste con il primo lotto del progetto complessivo.

Il progetto complessivo prevede la realizzazione delle seguenti opere: S1 deposito vele per atleti, magazzino; S2 attività didattica, palestra, spogliatoi, centrale termica, locale di primo soccorso, segreteria, servizi igienici, locali di sgombero; S3 sede Lega Navale; S4 deposito vele e motori per soci, magazzini.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 102/2008 del 18/12/2008, e relativa licenza suppletiva n. 06/2010 del 06/05/2010, così come prorogate ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77, cui accede **con scadenza alla data del 31/12/2021**.

Il canone dovuto per l'anno 2021 è pari a quello previsto con la licenza n. 102/2008 del 18/12/2008, e relativa licenza suppletiva n. 06/2010 del 06/05/2010, che per l'anno 2020 era pari ad € 1.622,40 da rivalutare per l'anno corrente in base all'indice ISTAT, salvo conguaglio.

Tale importo sarà aggiornato al termine della realizzazione delle opere previste con il suddetto lotto e relativa messa in esercizio con produzione della relativa documentazione attestante l'agibilità degli stessi e con rilascio di nuovo titolo concessorio.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà, però, sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto il prescritto titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.  
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 8) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 9) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali, nonché conformi alle norme in materia ambientale, di prevenzione incendi, di igiene e salute delle persone, di sicurezza fisica e salute dei lavoratori.
- 10) Le opere previste con il presente titolo saranno realizzate come da progetto previsto con l'accordo di programma tra Lega Navale Italiana – Sezione di Pescara, Regione Abruzzo, Fondazione Pescarabruzzo, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Comune di Pescara, nonché di positiva valutazione da parte del CONI, come da Delibere del Comune di Pescara e riconnesso cronoprogramma. Qualsivoglia variazione dovrà essere preventivamente autorizzata nelle modalità previste dalla vigente disciplina con acquisizione delle valutazioni delle Amministrazioni già in precedenza interessate.
- 11) Il concessionario si impegna alla produzione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori previsti.
- 12) Il concessionario si impegna alla produzione di idonea polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio dei beni insistenti, sull'area demaniale di che trattasi con massimale di € 500.000,00 per la partita "ricorso terzi" vincolata a favore di questa Autorità a seguito della realizzazione delle strutture previste con trasmissione della relativa documentazione di cui al punto precedente.
- 13) Le opere oggetto di intervento dovranno comunque rispettare le verifiche di compatibilità idraulica da parte della competente Autorità Regionale di Bacino, ciò in relazione al Piano di Difesa dalle Alluvioni vigente nella zona.  
Il concessionario dovrà tenere conto del limitato pescaggio dello specchio acqueo antistante, in relazione al quale vige già una specifica Ordinanza di interdizione da parte della locale Capitaneria di Porto (n. 50/2014).
- 14) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.  
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 15) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006, ove dovuto.
- 16) Resta in capo al soggetto concessionario il preventivo conseguimento di tutte le autorizzazioni e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie.